

Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998

del 19 marzo 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1998¹,
decreta:

I

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 5 ottobre 1984² sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 4 cpv. 1 e 4

¹ Il sussidio ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

⁴ I sussidi di costruzione possono anche essere assegnati sotto forma di forfait; in questo caso si deve tenere conto della forma e del tipo dell'istituto. Il Consiglio federale stabilisce i principi di calcolo.

Art. 7 cpv. 1

¹ Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell'educazione.

Art. 16 Titolo

Versamento dei sussidi non forfetari; anticipazioni

Art. 16a Versamento dei sussidi forfetari; anticipazioni

¹ Il pagamento finale è effettuato nell'ambito dei crediti disponibili al collaudo, rispettivamente dopo la presentazione e approvazione dei piani di esecuzione.

² Le maggiori o minori spese dovute al rincaro sono prese in considerazione all'atto del pagamento finale.

³ I sussidi forfetari possono essere versati sotto forma di anticipazioni (art. 16 cpv. 2) e al più presto allorché esistano spese imminenti.

¹ FF 1999 3

² RS 341

Art. 21 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

¹ I sussidi di costruzione sono assegnati in virtù del diritto anteriore, se:

- a. al termine dell'anno che precede l'entrata in vigore del nuovo diritto, le seguenti condizioni sono state adempite:
 1. è stata presentata una richiesta di sussidio;
 2. le spese di costruzione sono attestate da un preventivo; e
 3. le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e
- b. i lavori sono iniziati o inizieranno al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Per il calcolo dei sussidi d'esercizio il nuovo diritto si applica per la prima volta al periodo di sussidio dell'anno che segue l'entrata in vigore.

2. Legge federale sulla formazione professionale³

Art. 64 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il contributo federale, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 23-43 per cento delle spese per: ...

3. Legge federale del 19 marzo 1965⁴ sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio

Titolo

Legge federale sui sussidi alle spese cantonali per indennità di studio
(Legge sulle indennità di studio)

Sostituzione di locuzioni

¹ Nell'articolo 3 capoversi 1 e 2 le locuzioni «le spese d'assegnazione di borse» e «le spese per l'assegnazione di borse» sono sostituite con «pagamenti».

² Nell'articolo 4 capoversi 1 e 2 la locuzione «le spese per l'assegnazione di borse» è sostituita con «spese per indennità di studio».

³ Nell'articolo 5 capoverso 1 le locuzioni «borsista» e «l'assegnazione di borse» sono rispettivamente sostituite con «beneficiario di indennità di studio» e «le indennità di studio».

Art. 1

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sussidia i Cantoni nelle loro spese annue per indennità di studio (borse e prestiti di studio).

³ RS 412.10

⁴ RS 416.0

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Si considerano borse di studio secondo la presente legge le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il suo perfezionamento e per le quali non sussiste obbligo di rimborso.

³ Si considerano prestiti di studio secondo la presente legge le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il suo perfezionamento e che devono essere rimborsate dal loro beneficiario.

Art. 7

¹ Il contributo della Confederazione alle spese computabili dei Cantoni per indennità di studio ammonta, seconda la capacità finanziaria dei Cantoni, a un massimo compreso tra il 16 e il 48 per cento.

² Sono computabili le spese dei Cantoni per:

- a. le borse di studio, purché si situino tra i valori minimi e massimi stabiliti dal Consiglio federale;
- b. il servizio dell'interesse per prestiti di studio al tasso uniforme stabilito dal Consiglio federale.

4. Legge federale del 4 ottobre 1974⁵ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Art. 4a Mandato di risparmio

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto il piano finanziario 1999-2001 del 29 settembre 1997:

	1999	2000	2001
	Milioni di franchi		
a. nell'ambito del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (senza l'Ufficio federale di topografia, la Scuola federale dello sport di Macolin e l'Ufficio federale della protezione civile)	190	370	540
b. nell'ambito della protezione civile	17	19	22
c. nell'ambito delle prestazioni alle infrastrutture delle Ferrovie federali svizzere	100	150	200
d. nell'ambito dell'indennizzo del traffico regionale			50
e. nell'ambito dei trasporti pubblici e delle strade	10	55	100

² Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra le rate annue previste nel capoverso 1 lettera a, purché non venga superato il limite di spese di 12,88 miliardi di franchi per gli anni 1999-2001.

³ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario 2000-2002 del 28 settembre 1998:

	2000	2001
	Milioni di franchi	
Aiuto ai rifugiati	283	406

⁴ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

5. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta

Art. 18 cpv. 2 ultimo periodo

² ... La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 20 cpv. 1 lett. a

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- a. gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;

Art. 22 cpv. 3

³ Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Art. 27 cpv. 2 lett. d

² Sono tali segnatamente:

⁶ RS 642.11

- d. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e b

¹ Sono dedotti dai proventi:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
- b. il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;

Art. 95 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico

¹ I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni.

² L'aliquota dell'imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l'articolo 38 capoverso 2.

Art. 205a cpv. 2

² Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono esenti d'imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e se l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età.

6. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1^{ter}, 2 e 4 lett. d

^{1^{ter}} I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.

² Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- d. l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo il capoverso 1^{ter}.

Art. 8 cpv. 2

² La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 9 cpv. 2 lett. a e b

² Sono deduzioni generali:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell'articolo 7 e di ulteriori 50 000 franchi;
- b. il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;

Art. 10 cpv. 1 lett. e

¹ Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:

- e. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

Art. 35 cpv. 1 lett. f

¹ Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

- f. i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni;

Art. 72b *Adeguamento delle legislazioni cantonali*

¹ All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1^{ter}, 2 e 4 lettera d, 8 capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni.

² Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.

Art. 78a Assicurazioni di capitali con premio unico

L'articolo 7 capoverso 1^{ter} si applica alle assicurazioni di capitali con premio unico concluse dopo il 31 dicembre 1998.

7. Legge federale del 22 marzo 1985⁸ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 13 cpv. 1 e 3^{bis}

¹ I contributi della Confederazione alle spese di sistemazione o di costruzione delle strade principali nella regione delle Alpi e nel Giura ammontano al 40-70 per cento e, fuori di queste regioni, al 15-55 per cento delle spese computabili.

^{3bis} Non sono versati contributi ai progetti le cui spese computabili sono inferiori a 2,5 milioni di franchi.

Art. 41a Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).

8. Legge federale del 20 dicembre 1957⁹ sulle ferrovie

Art. 53 cpv. 2

² La quota della Confederazione ammonta al minimo al 36 per cento e al massimo al 94 per cento.

9. Legge del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)

Art. 103 Contributi degli enti pubblici

¹ Il contributo degli enti pubblici ammonta al 20 per cento delle spese annuali dell'assicurazione. La Confederazione ne assume una quota del 16,36 per cento; i Cantoni una quota del 3,64 per cento.

² Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi dei Cantoni secondo il capoverso 1 come per l'assicurazione invalidità.

³ Per finanziare l'anticipazione delle rendite la Confederazione fornisce inoltre un contributo speciale di 170 milioni di franchi all'anno durante gli anni 2003-2013.

⁸ RS 725.116.2

⁹ RS 742.101; RU 1998 2835

¹⁰ RS 831.10

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999

¹ Il decreto federale del 4 ottobre 1985¹¹ che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

² Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un nuovo disciplinamento dell'articolo 103 in modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2005. Tale disciplinamento deve possibilmente costituire una parte della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni; altrimenti esso deve sgravare durevolmente le finanze della Confederazione.

10. Legge federale del 25 giugno 1982¹² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari

Titolo primo: Entità delle prestazioni

Art. 79a **Acquisto**

¹ Il presente articolo si applica a tutti i rapporti di previdenza, indipendentemente dall'iscrizione dell'istituzione di previdenza nel registro della previdenza professionale.

² L'istituzione di previdenza può offrire all'assicurato la possibilità di acquistare le prestazioni regolamentari fino al massimo dell'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, moltiplicato per il numero di anni dall'entrata nell'istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell'età regolamentare di uscita.

³ La somma di acquisto ammessa ai sensi del capoverso 2 corrisponde alla differenza ipotetica tra la prestazione d'entrata necessaria e la prestazione d'entrata disponibile.

⁴ La limitazione del capoverso 2 si applica ai seguenti acquisti:

- a. acquisto all'atto dell'entrata dell'assicurato nell'istituzione di previdenza;
- b. acquisto delle prestazioni regolamentari dopo l'entrata dell'assicurato nell'istituzione di previdenza.

⁵ La limitazione del capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1993¹³ sul libero passaggio.

¹¹ RU 1995 2006, 1996 3441

¹² RS 831.40

¹³ RS 831.42

Titolo prima dell'art. 80

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza

Titolo prima dell'art. 85

Titolo terzo: Disposizioni particolari

Art. 96a Rendite secondo il diritto anteriore

Le presenti disposizioni non si applicano alle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore dell'articolo 79a.

11. Legge federale del 17 dicembre 1993¹⁴ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 4 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

- a. all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b. al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo

² ... È fatto salvo l'articolo 79a LPP¹⁵.

Art. 11 cpv. 2

² L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.

12. Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione¹⁶

Art. 4a Provvedimenti straordinari

¹ L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 4 capoverso 1 ammonta al 3 per cento fino al 31 dicembre 2003.

¹⁴ RS 831.42

¹⁵ RS 831.40; RU ... (FF 1999 2220)

¹⁶ RS 837.0

² Il salario determinante ai fini dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l'importo massimo determinante del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Alla quota che supera l'importo massimo del guadagno assicurato si applica l'aliquota del 2 per cento.

³ I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS¹⁷) pagano il contributo intero.

Art. 13 cpv. 2^{quater}

Abrogato

Art. 18 cpv. 4

⁴ Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.

Art. 24 cpv. 4

⁴ Il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

Art. 27 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità giornaliere e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

⁴ Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo l'articolo 13 capoverso 2^{bis} hanno diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliere ai sensi del capoverso 2 lettere a e b e dell'articolo 72a capoverso 3 non può superare 260.

Art. 52 cpv. 1

¹ L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 1. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 59b Indennità giornalieri speciali

¹ Gli assicurati riscuotono indennità giornalieri speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo del servizio ufficiale competente.

² Le indennità giornalieri speciali sono calcolate conformemente all'articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

³ Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.

Art. 60 cpv. 4

⁴ Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente hanno diritto entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui all'articolo 61 capoverso 3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 3.

³ Si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore della presente legge:

- a. gli articoli 4 capoverso 1, 16a e 21 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1984¹⁸ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (n. I/1);
- b. l'articolo 64 capoverso 1 frase introduttiva della legge federale sulla formazione professionale¹⁹ (n. I/2);
- c. l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965²⁰ sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio (n. I/3);

¹⁸ RS 341

¹⁹ RS 412.10

²⁰ RS 416.0

- d. l'articolo 103 capoversi 1 e 2 della legge del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) (n. I/9).

Consiglio nazionale, 19 marzo 1999

Il presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 30 marzo 1999²²

Termine di referendum: 8 luglio 1999

0978

²¹ RS 831.10

²² FF 1999 2213

Legge federale sul programma di stabilizzazione 1998 del 19 marzo 1999

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.03.1999
Date	
Data	
Seite	2213-2224
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 609

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.